



REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Art. 36 comma 2 lett. a) e b) – D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dall'A.N.AC. con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 01 marzo 2018

Sommario

Articolo	Descrizione	Articolo	Descrizione
1	Oggetto del Regolamento	9	Modalità delle indagini di mercato, di consultazione di elenchi di operatori economici e misure di trasparenza
2	Principi	10	Requisiti degli operatori economici
3	Limiti di applicazione per valore	11	Lavori di somma urgenza
4	Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro - modalità di acquisizione degli interventi	12	Forma del contratto
5	Individuazione delle procedure semplificate - servizi e forniture	13	Esecuzione e pagamenti
6	Individuazione delle procedure semplificate - lavori	14	Oneri fiscali
7	Affidamento di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice	15	Obblighi di trasparenza
8	Affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 150.000,00 euro	16	Rinvio dinamico
		17	Entrata in vigore

ART.1 – OGGETTO

Il presente Regolamento, redatto ai sensi di quanto disposto da:

- art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.,
- art. 25 del Decreto legislativo 56/2017 e ss.mm.ii.,
- linee guida n.4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, approvate dall’A.N.AC. con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 01 marzo 2018 individua i principi ed i criteri delle procedure relative agli acquisti sotto soglia comunitaria di lavori, servizi e forniture, a cui la struttura dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona (indicato di seguito per brevità “Ente”) intende conformarsi, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dal legislatore nazionale e nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e pari opportunità tra operatori tecnici e professionali.

ART. 2 – PRINCIPI

1. L’Ente basa le procedure di affidamento sui criteri previsti dall’art. 30 del D.lgs. 50/2016 e, dove previsto dalla normativa in vigore, ricorre all’indizione di gare per l’individuazione del contraente. Per le spese il cui oggetto risulti di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 del D.lgs. 50/2016, l’Ente ricorre alle procedure di acquisto sotto soglia comunitaria.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti di spesa e le procedure da seguire per gli acquisti sotto soglia comunitaria di lavori, servizi e forniture (beni e servizi); le stesse vengono adottate in piena conformità a quanto previsto e regolato dal D.lgs n. 50/2016, “*Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture* ” (di seguito semplicemente anche “Il Codice”), all’art. 36 commi 1 e 2.
3. Il presente Regolamento ha la finalità di assicurare tempestività dei processi di acquisto, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e correttezza dell’azione amministrativa, con garanzia della qualità delle prestazioni in relazione alle specifiche esigenze dell’Ente.
4. Nell’affidamento dei contratti pubblici devono essere rispettati altresì i principi di libera concorrenza, non discriminazione, rotazione, trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico. Il principio di rotazione è anche finalizzato ad assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.

5. Nessuna acquisizione di lavori, servizi e forniture può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere le procedure ad evidenza pubblica e per consentire l'applicazione della disciplina del presente Regolamento.

6. Il principio di rotazione, che si applica agli affidamenti rientranti nella stessa fascia economica, può essere derogato a fronte di:

a) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);

b) servizi, beni o lavori relativi a particolari attività, forniture o opere che se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli ai quali sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Ente, per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;

c) procedura aperta gestita interamente su piattaforme telematiche di negoziazione;

d) circostanze di somma urgenza di cui all'art. 163 del Codice.

7. In caso di utilizzo di elenchi di fornitori si applica il principio di rotazione degli inviti. Qualora l'Ente inviti alla consultazione tutti i soggetti iscritti nell'elenco, il principio di rotazione si intende applicato alla singola procedura e pertanto in successive consultazioni i soggetti da invitare possono risultare tutti nuovamente consultabili. Nel caso di inviti rivolti ad un numero parziale di operatori iscritti nell'elenco, gli stessi non saranno consultabili nelle successive consultazioni.

8. Tutti gli atti delle procedure di acquisizione disciplinate dal presente Regolamento sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dal Codice.

9. Nell'ambito delle "buone pratiche", deve essere di volta in volta bilanciata l'esigenza di semplificazione prevista per i contratti sottosoglia, con il rispetto dei principi suddetti, pur riconoscendo che nessun principio ha maggiore importanza rispetto agli altri.

ART. 3 – LIMITI DI APPLICAZIONE PER VALORE

1. Le procedure di affidamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture disciplinate nel presente Regolamento sono consentite per singoli importi non superiori alle soglie di cui all'art. 36 comma 2 del Codice, al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali.

2. Il limite di importo si intende automaticamente adeguato in relazione ai diversi limiti fissati dalla normativa comunitaria in materia, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto per le soglie stabilite dall'art.35 del Codice.

ART. 4 – L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO - MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEGLI INTERVENTI

1. L'acquisizione e l'esecuzione degli interventi di cui al presente articolo può avvenire:

a) in amministrazione diretta;

b) con affidamento diretto a imprese o persone fisiche esterne all'Ente.

2. Sono in amministrazione diretta i lavori e i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti dal personale dipendente dell'Ente, o dall'Ente assunto in via straordinaria o mediante altre forme di subordinazione ammesse dalla legge, impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, che sia di proprietà o in uso dell'Ente, sotto la direzione del responsabile del procedimento; sono eseguite, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.

ART. 5 – INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE SEMPLIFICATE - SERVIZI E FORNITURE

Per l'acquisizione di beni e servizi sono stabilite le seguenti fasce di acquisto individuate in ragione delle dimensioni e dell'effettiva e specifica attività dell'Ente:

1. PER IMPORTI INFERIORI A 1.000,00 € (AFFIDAMENTO DIRETTO)

- a) Ai sensi dell'art. 1, comma 502 della legge n. 208/2015, modificativo dell'art.1, comma 450 della legge n. 296/2006, l'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore a 1.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, sinteticamente motivato.
- b) L'individuazione dell'operatore economico viene disposta secondo le seguenti motivazioni:
 - tempestività nella individuazione dell'operatore economico;
 - tempestività dell'erogazione della prestazione;
 - continuità rispetto a una precedente prestazione;
 - miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita;
- c) La soglia di € 1.000,00 è da intendersi al netto dell'IVA.
- d) Per l'individuazione dell'operatore economico non sussiste alcun obbligo di utilizzo di Albi o Elenchi precedentemente costituiti.

2. PER IMPORTI SUPERIORI A 1.000,00 € E FINO AD € 40.000,00 (AFFIDAMENTO DIRETTO)

- a) Per forniture e servizi di importo da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 è consentito l'affidamento diretto sinteticamente motivato.
- b) Per forniture e servizi di importo da euro 5.000,00 a euro 20.000,00 è consentito l'affidamento diretto con l'acquisizione di due preventivi.
- c) Per forniture e servizi da 20.000,00 a 40.000,00 affidamento tramite preventiva indagine di mercato e previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici.

ART. 6 INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE SEMPLIFICATE – LAVORI

Per l'esecuzione dei lavori sono stabilite le seguenti fasce di acquisto:

1. PER IMPORTI INFERIORI A 1.000,00 € (AFFIDAMENTO DIRETTO)

- a) Ai sensi dell'art. 1, comma 502 della legge n. 208/2015, modificativo dell'art.1, comma 450 della legge n. 296/2006, l'affidamento e l'esecuzione di lavori di importo inferiore a 1.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, sinteticamente motivato.
- b) L'individuazione dell'operatore economico viene disposta secondo le seguenti motivazioni:
 - tempestività nella individuazione dell'operatore economico;
 - tempestività dell'erogazione della prestazione;
 - continuità rispetto a una precedente prestazione;
 - miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita;
- c) La soglia di € 1.000,00 è da intendersi al netto dell'IVA.
- d) Per l'individuazione dell'operatore economico non sussiste alcun obbligo di utilizzo di Albi o Elenchi precedentemente costituiti.

2. PER IMPORTI SUPERIORI A 1.000,00 € E FINO AD € 40.000,00 (AFFIDAMENTO DIRETTO)

1. Le modalità di affidamento dei lavori sono disciplinate dalle disposizioni seguenti:

- a) Per lavori di importo da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 è consentito l'affidamento diretto sinteticamente motivato.
- b) Per lavori di importo da euro 5.000,00 a euro 20.000,00 è consentito l'affidamento diretto con l'acquisizione di due preventivi.
- c) Per lavori di importo da 20.000,00 a 40.000,00 affidamento tramite preventiva indagine di mercato e previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici.

ART. 7 – L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA DI CUI ALL’ARTICOLO 35 DEL CODICE

- a) Per le forniture e servizi di importo pari o superiore a euro 40.000,00 euro, ed inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016).
- b) La scelta degli operatori economici da interpellare deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, individuandoli sulla base del successivo articolo 9.

ART. 8 - AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE A 150.000,00 EURO

a) Per i lavori di importo pari o superiore a euro 40.000,00 euro e fino ad euro 150.000,00, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici [ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016].

b) Per i lavori di cui alla precedente lettera a), la scelta degli operatori economici da interpellare deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, individuandoli sulla base del successivo articolo 9.

ART. 9 - MODALITÀ DELLE INDAGINI DI MERCATO, DI CONSULTAZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI E MISURE DI TRASPARENZA

1. L'affidamento degli interventi di cui al presente articolo avviene ai sensi dell'art. 36 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, e del comma 5.1 dalle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dall'A.N.AC. con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 01 marzo 2018, con i seguenti criteri:

- a) Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, di altri fornitori esistenti, con una consultazione della rete o di altri canali di informazione, nonché dei prezzi risultanti da cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico, a seconda delle caratteristiche del mercato di riferimento, con verifica di listini e prezziari di beni, lavori, servizi normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto e per la relativa categoria merceologica, oltreché eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La stazione appaltante deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
- b) consultazione di elenchi (se costituiti ed in sostituzione dell'indagine di mercato) per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, purché in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria.
- c) L'Ente, al fine di assicurare opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, potrà procedere alla pubblicazione di un avviso sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" contenente:
- *Il valore dell'affidamento;*
 - *gli elementi essenziali dell'esecuzione della prestazione (tempi, modalità, gestione...);*
 - *i requisiti generali di idoneità professionale;*

- *eventuali requisiti minimi di capacità economica/finanziaria;*
- *eventuali capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;*
- *il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;*
- *i criteri di selezione degli operatori economici da invitare;*
- *il termine di presentazione delle offerte;*
- *l'indicazione della PEC o altro indirizzo di posta elettronica cui ricevere le comunicazioni del committente;*
- *il nominativo del RUP con cui prendere i contatti per informazioni;*

L'avviso dovrà essere pubblicato per almeno 15 giorni (salvo motivate urgenze).

ART.10 – REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

1. Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti e contrarre con l'Ente, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del Codice integrati da quelli eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale, e/o capacità economica e finanziaria e/o capacità tecnica.

2. Gli ulteriori requisiti devono essere proporzionati all'oggetto dell'affidamento e tali da non compromettere la possibilità delle MPMI di risultare affidatarie; in ordine al possesso degli ulteriori requisiti si prevede che:

a) i requisiti minimi di idoneità professionale, devono essere attestati mediante l'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di commercio o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;

b) i requisiti di capacità economica e finanziaria, devono essere attestati mediante dimostrazione dei livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;

c) i requisiti di capacità tecnica sono stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

3. Il possesso dei requisiti prescritti è attestato dall'operatore economico mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex DPR 445/2000 resa all'atto di presentazione dell'offerta o tramite DGUE.

4. L'Ente può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.

ART. 11 – LAVORI DI SOMMA URGENZA

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile Unico del Procedimento – ovvero il tecnico che si reca primo sul luogo – informa prontamente il Responsabile competente sui motivi dello stato di urgenza e le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. Il Responsabile competente dispone immediatamente, con propria disposizione e sotto la sua responsabilità, le misure improcrastinabili da attuare.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può avvenire entro il limite di euro 200.000,00 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, secondo le modalità previste dall'articolo 163 del Codice.

3. Nei casi in cui il Presidente dell'Ordine intervenga, su mandato del Consiglio, e sia necessario dar luogo immediatamente all'esecuzione dei lavori ed opere, lo stesso Presidente disporrà che il Responsabile del Servizio competente provveda, senza indugio, ad adottare tutti i provvedimenti necessari per rimuovere la situazione d'urgenza o di emergenza anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

ART.12 – FORMA DEL CONTRATTO

1. I contratti, per affidamenti di importo inferiore ad Euro 40.000,00, sono stipulati mediante scrittura privata, utilizzando anche la modalità elettronica mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 1326 c.c., consistente in uno scambio di lettere tramite PEC o analoghi strumenti negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto sui mercati elettronici.

2. I contratti per importi superiori ad € 40.000,00 sono stipulati mediante scrittura privata, in modalità elettronica.

3. Il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, decorrente dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, non si applica nelle seguenti ipotesi:

a) per tutti i contratti relativi a servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;

b) per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a euro 150.000,00.

4. Il contratto o l'ordinativo deve contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'oggetto, le condizioni specifiche di esecuzione, i termini di inizio e di fine della prestazione, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compresi il regime IVA applicabile, il codice univoco di fatturazione elettronica, il codice identificativo gara CIG e ove previsto il codice unico di progetto CUP, ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii., nonché la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), quando prevista, e gli altri adempimenti in materia di sicurezza. Il capitolato speciale /prestazionale di appalto, ove presente, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.

5. Il contratto dovrà altresì fare menzione che lo stesso sarà pubblicato ai sensi del D.lgs. 33/2013.

ART. 13 – ESECUZIONE E PAGAMENTI

1. Le fatture sono liquidate con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell'ordine a seguito delle opportune verifiche delle prestazioni pattuite (art. 102 del Codice).
2. Per quanto attiene ai Servizi e alle Forniture essi sono soggetti all'attestazione di regolare esecuzione, mentre per quanto attiene i Lavori, essi sono soggetti al certificato di regolare esecuzione, come previsto dalla normativa vigente.
3. Prima di procedere al pagamento deve essere effettuata una verifica del DURC e, per le soglie previste dalla legge, una verifica preventiva delle pendenze presso l'Agente per la riscossione competente.
4. Ogni irregolarità sospende i termini di pagamento.

ART. 14 – ONERI FISCALI

1. Gli importi di spesa indicati nel presente regolamento sono sempre IVA esclusa.

ART. 15 – OBBLIGHI DI TRASPARENZA

1. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza del proprio operato, l'Ente pubblica tutte le informazioni relative alle procedure di affidamento nel rispetto della normativa vigente.
2. Tutte le determinazioni previste dal presente Regolamento sono sottoposte agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice e dal D.lgs. 33/2013, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ordine Ingegneri Savona.

ART. 16 - RINVIO DINAMICO.

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 17– ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore nei tempi e nei modi indicati nella delibera di approvazione. Il presente regolamento entro 30 giorni dalla sua approvazione sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell'Ordine Ingegneri di Savona (<http://www.ordineingegnerisavona.it/1-ordine/139-trasparenza/tracatdisposizionigenerali/tracaattigenerali/214-traartattigenerali>).